



Comune di Torgnon
Comune di Torgnon - Commune de Torgnon

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2011
N. 34 del Reg. Delibere

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ACCESSI NEI LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE (ART. 7 DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 N. 70, CONVERTITO IN LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 106, PARZIALMENTE MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214)

L'anno 2012, il giorno tredici del mese di aprile alle ore 11h00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. **MACHET Cristina** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'assistenza del **Segretario Glarey Alexandre**.

Sono intervenuti nella seduta:

Nominativo	Carica	Presente/Assente
MACHET Cristina	Sindaco	Presente
PERRIN Ivo	Vice Sindaco	Presente
ENGAZ Lorena	Assessore	Presente
PERRIN Davide	Assessore	Presente
PERRIN Livio	Assessore	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MACHET Cristina** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, parzialmente modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito alcune misure per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti stabilendo che:

1. esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati;
2. a livello sub statale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende e agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica;
3. il coordinamento degli accessi è affidato al Comune, che può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
4. le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai controlli e agli accessi in materia di repressione dei reati, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità e urgenza;

DATO ATTO che l'articolo 4, comma 1 della Legge regionale 19 maggio 2005, n. 11, stabilisce che i Comuni svolgono, avvalendosi del personale addetto alla polizia locale, attività di prevenzione e di repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;

CONSIDERATO che il comando/servizio di polizia locale di questo Comune, per svolgere il compito istituzionale assegnatogli dalla Legge regionale n. 11/2005, effettua accessi nei locali delle imprese che possono essere così classificati:

- a) accessi richiesti dagli uffici del Comune perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari finalizzati all'avvio, alla modificazione o alla cessazione dell'attività d'impresa (commerciale, di somministrazione, artigianale, di servizio, di intrattenimento, ecc.);
- b) accessi per verifiche di carattere tributario locale;
- c) accessi richiesti da cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti per verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale;
- d) accessi di iniziativa del comando/servizio di polizia locale nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori;

RITENUTO necessario individuare i criteri cui attenersi per predisporre, con cadenza settimanale, l'elenco nominativo delle imprese cui accedere per i controlli di cui al punto precedente;

RILEVATO che attualmente il maggior numero di attività di carattere economico si attivano mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sulla quale la vigente normativa (art. 19 della Legge n. 241/90) consente la verifica su quanto dichiarato entro un termine massimo di sessanta giorni;

PRECISATO che al fine di non gravare inutilmente sullo svolgimento dell'attività di impresa, sia necessario procedere altresì alle verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, per la verifica di presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 333, comma 3, del c.p.p., nonché dalle aziende e agenzie regionali e locali quali, a titolo puramente esemplificativo, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales o l'Azienda USL Valle d'Aosta;

DATO ATTO:

- a) che sono stati sentiti i funzionari responsabili degli uffici comunali che trasmettono al servizio di polizia locale le richieste di accesso nei locali o luoghi delle imprese per la definizione dei procedimenti amministrativi;
- b) che, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, si è concordato di effettuare i controlli relativi a istanze SCIA e comunicazioni nella percentuale e secondo i criteri stabiliti dal servizio comunale competente con specifico provvedimento;
- c) che, oltre ai predetti controlli a campione, gli uffici comunali interessati richiederanno i controlli a questo comando/servizio di polizia locale nei seguenti casi:
 - c1) allorché la superficie dell'attività, in fase di sua prima attivazione, sia stata dichiarata dall'interessato avente un'estensione prossima o pari al limite massimo consentito dalla normativa vigente;
 - c2) allorché sia necessario verificare la sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande;
 - c3) allorché sia necessario verificare l'esistenza e la tipologia dei fondi agricoli i cui prodotti sono messi in vendita dai medesimi imprenditori agricoli;
 - c4) allorché il funzionario responsabile dell'ufficio comunale interessato lo motivi adeguatamente;

RICHIAMATI gli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/81 che disciplinano il procedimento sanzionatorio;

VISTO il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106, parzialmente modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

TENUTO CONTO che il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) ha comunicato che il Consiglio di amministrazione ha approvato il modello di deliberazione tipo per la definizione dei criteri di programmazione per gli accessi nei locali e nei luoghi delle imprese, con propria deliberazione n. 11/2012 del 13 marzo 2012;

RITENUTO di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione:

- al CELVA;
- alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;
- all'Azienda USL Valle d'Aosta;
- all'ARPA Valle d'Aosta;
- al Corpo forestale della Valle d'Aosta della Regione autonoma Valle d'Aosta;

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

RICHIAMATO il vigente statuto del Comune;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare i seguenti criteri per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali delle imprese da parte delle forze di polizia locale, in applicazione dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011, n. 106, parzialmente modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) le imprese assoggettate alle modalità di controllo contemplate dalla presente disposizione sono costituite dai soggetti previsti dalla legge, e, in particolare:

a1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;

a2) le società di cui all'art. 2200 del codice civile, ivi comprese le società cooperative di cui all'art. 2511 del codice civile;

a3) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;

a4) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;

a5) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;

a6) le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e, comunque, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle norme vigenti;

b) per attività di controllo amministrativo, sottoposta ai criteri contenuti nel presente atto, si intende quella, esercitata d'ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria o accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia tributaria o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa. Sono tali, e, a titolo esemplificativo, le sanzioni e le misure adottate in materia di:

b1) commercio e attività produttive;

b2) esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;

b3) polizia urbana e amministrativa;

b4) tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi e al contrasto delle forme di commercio irregolari;

b5) sicurezza e regolarità del lavoro.

Rientra, inoltre, nell'ambito di applicazione dei criteri di cui al presente atto, l'attività di controllo strumentale all'istruttoria dei procedimenti amministrativi comunque inerenti all'esercizio dell'impresa;

c) gli accessi richiesti dai funzionari responsabili degli uffici del Comune, perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese, sono programmati settimanalmente e sono inerenti a:

c1) controlli delle istanze SCIA pervenute per inizio, modifica e cessazione dell'attività economica come definito nelle premesse;

c2) controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge per le attività economiche sottoposte al procedimento domanda-autorizzazione, successivamente all'inizio dell'attività;

c3) controlli allorché la superficie dell'attività, in fase di sua prima attivazione, sia stata dichiarata dall'interessato avente un'estensione prossima o pari al limite massimo consentito dalla normativa vigente;

c4) controlli per la verifica della sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande;

c5) controlli allorché sia necessario verificare l'esistenza e la tipologia dei fondi agricoli i cui prodotti sono messi in vendita dai medesimi imprenditori agricoli;

c6) controlli per procedimenti amministrativi che, per inerzia imputabile a coloro che li hanno attivati, non possono essere definitivamente conclusi dall'ufficio competente;

c7) controlli che siano adeguatamente motivati dal responsabile del procedimento.

Le richieste per i controlli indicati dalla lettera c2) alla lettera c6) saranno inviate dal funzionario responsabile del procedimento al responsabile del comando/servizio di polizia locale e verranno inserite nell'elenco settimanale nominativo della settimana successiva, salvo particolari urgenze adeguatamente motivate;

- d) gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa o penale, sono valide solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 333, comma 3, del c.p.p. Tali esposti saranno, quindi, inseriti nell'elenco settimanale di programmazione in ordine di data di arrivo risultante dal protocollo generale, salvo richieste inerenti attività soggette a un termine che possono avere maggiore priorità;
 - e) gli accessi di iniziativa della polizia locale nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori sono programmati settimanalmente;
 - f) gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate da altri enti pubblici o economici, da aziende e agenzie regionali e locali, sono programmati settimanalmente;
- 2) di dare atto che sono da ritenere esclusi dalla disciplina di cui articolo 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera a), del predetto Decreto Legge, e sono pertanto consentiti i controlli amministrativi in forma d'accesso:
- a) da effettuare in "luoghi esterni e diversi dai locali" di esercizio dell'attività d'impresa, intendendosi per "locale" una porzione o un vano di una costruzione stabilmente realizzata ai sensi della normativa edilizia. A titolo esemplificativo, sono tali i controlli compiuti:
 - a1) in spazi e aree pubbliche;
 - a2) in dehors;
 - a3) in aree mercatali;
 - a4) presso i chioschi temporanei/stagionali di vendita (es. cocomeri, verdura, ecc.);
 - a5) su veicoli attrezzati all'attività di vendita su area pubblica;
 - a6) che non richiedono l'accesso ai locali d'impresa (es. verifica orari di chiusura/apertura e riposo settimanale degli esercizi di vicinato);
 - b) da effettuare per la "repressione dei reati" e per motivi straordinari di "giustizia". A titolo esemplificativo sono tali i controlli:
 - b1) per reati previsti dal codice penale connessi con attività commerciali (es. art. 474 per vendita di oggetti con marchio contraffatto);
 - b2) per reati previsti da leggi speciali connessi con attività commerciali (es. Legge n. 633/1941 di tutela dei diritti d'autore);
 - b3) per il compimento di attività disposte o delegate dall'Autorità giudiziaria;
 - c) da effettuare per la "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs. n. 81/2008);
 - d) da effettuare per la "tutela della salute" comma 1, lett. a) in casi straordinari, e della "igiene pubblica" comma 2, lett. a), n. 5). A titolo esemplificativo sono tali i controlli:
 - d1) per l'etichettatura dei prodotti alimentari (d.lgs. n. 109/1992);
 - d2) per la disciplina igienico-sanitaria sulla vendita di sostanze alimentari (d.lgs. n. 193/2007, D.P.R. n. 327/1980, Legge n. 283/1962; Regolamento comunale d'igiene);
 - d3) per la tutela della salute dei non fumatori (art. 51, Legge n. 3/2003);
 - d4) per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche in esercizi pubblici in ore notturne (art. 6, Legge 160/2007);
 - d5) per la tutela dalle fonti di inquinamento acustico;
 - e) da effettuare a "tutela della pubblica incolumità" e nei casi straordinari di "emergenza". A titolo esemplificativo sono tali i controlli in caso di allertamento di protezione civile (es. verifica dello sgombero dei locali commerciali a rischio di allagamento o cedimento strutturale);
 - f) da effettuare a "tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". A titolo esemplificativo sono tali i controlli relativi alle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. – R.D. n. 773/1931), con particolare riguardo alle attività per la quale è prevista dallo stesso testo unico una "autorizzazione di polizia" (pubblici esercizi di somministrazione, esercizi di pubblico spettacolo, circoli privati, commercio di oggetti preziosi), nonché per le attività ricettizie (art. 109 T.U.L.P.S.), gli accessi in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la verifica della sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. n. 564/1992 e gli accessi in tutti i locali e i luoghi dei pubblici esercizi in genere per il controllo della normativa vigente in materia di prevenzione del gioco d'azzardo;

- g) da effettuare per ragioni, adeguatamente motivate, di “necessità e urgenza”. A titolo esemplificativo sono tali i controlli:
- g1) in caso di “flagranza di illecito amministrativo” rilevato direttamente dall’agente operante, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/1981, e, in generale, di violazioni che richiedono una contestazione immediata;
 - g2) su “segnalazioni specifiche” sottoscritte e contenente tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell’esponente, ossia su circostanziati esposti scritti o verbali non anonimi, compresa la posta elettronica, di presunti illeciti accertabili d’ufficio ai sensi degli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/81, da cui emerga la sussistenza di indilazionabili ragioni operative volte a garantire l’effettività del potere sanzionatorio e preservare l’efficacia dell’azione di repressione degli illeciti amministrativi;
 - g3) su richiesta degli uffici del Comune, al fine di verificare la sussistenza di possibili violazioni alle norme di settore, nei casi in cui sussistano indifferibili esigenze, in generale per salvaguardare l’efficacia dell’azione amministrativa e inoltre, con particolare riferimento all’ambito tributario, per tutelare il gettito e la pretesa impositiva dell’ente;
 - g4) per mera “verifica documentale” del titolo abilitante l’esercizio dell’attività (es. possesso di licenza commerciale, occupazione di suolo pubblico, ecc.) giustificata dall’esigenza di reprimere fenomeni, quali l’abusivismo commerciale, che postulano interventi immediati;
- h) decisi dal responsabile del comando/servizio di polizia locale con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità e urgenza;
- 3) che il Segretario comunale predisponga settimanalmente l’elenco nominativo delle imprese nelle quali accedere nel rispetto dei criteri sopra descritti e che tale elenco sia inviato al responsabile del comando/servizio di polizia locale, con la dichiarazione che è stato redatto nel rispetto dei criteri sopra descritti;
- 4) di stabilire che il responsabile incaricato delle aziende e agenzie regionali e locali, quali, a titolo puramente esemplificativo, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales* o l’Azienda USL Valle d’Aosta, come disposto dall’art. 7, comma 2, lettera a) punto 2), del suddetto Decreto, che intendano effettuare controlli e accessi non rientranti nelle materie di espressa esclusione legislativa (repressione dei reati, tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica), provveda a comunicare al referente comunale di cui al precedente punto 4) l’elenco nominativo delle imprese nelle quali accedere, nel rispetto dei criteri sopra descritti, almeno cinque giorni lavorativi prima dell’evento;
- 5) di dare atto che per quanto non derogato dal presente atto, si applica la disciplina generale contemplata, in materia di ispezioni, dall’articolo 13, comma 1, della Legge n. 689 del 1981;
- 6) di stabilire che gli atti formati a seguito dei suddetti controlli amministrativi, con particolare riferimento ai processi verbali di sequestro cautelare e di ispezione, nonché alla segnalazione per l’applicazione di misure repressive non sanzionatorie in senso stretto, siano accompagnati, in sede di loro trasmissione all’Autorità competente all’emanazione del provvedimento finale, di dichiarazione attestante il rispetto dell’articolo 7 Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011, n. 106, parzialmente modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, o la sussistenza di una delle cause di esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di accessi contemplata dalla legge e dalla presente deliberazione;
- 7) di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, copia della presente deliberazione:
- al CELVA;
 - alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*;
 - all’Azienda USL Valle d’Aosta;
 - all’ARPA Valle d’Aosta;
 - al Corpo forestale della Valle d’Aosta della Regione autonoma Valle d’Aosta.

AG

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
MACHET Cristina

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 24/04/2011 al 08/05/2012, ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, li

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

PARERI

Il sottoscritto, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprime sul predetto atto favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre Glarey

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/95 e art 46 LR 54/98)

Il Responsabile dell'UTC
arch. Elena Duroux

In ordine alla regolarità contabile
(ord. Finanz. Reg. n° 1/99 art. 3 comma 3° e art 27 comma 1°)

Il Segretario comunale
dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI ESECUTIVITA`

Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Torgnon, li 24/04/2012

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre Glarey